

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI – SIMBOLO.

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Caposele un'Associazione di volontariato con la denominazione "PUBBLICA ASSISTENZA CAPOSELE".

La sua durata è indefinita.

ARTICOLO 2

La Pubblica Assistenza Caposele è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione, i principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge dell'11.08.91 n.266 e della L.R. della Campania n.9/93.

ARTICOLO 3

La Pubblica Assistenza di Caposele è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue fini di lucro.

ARTICOLO 4

La Pubblica Assistenza di Caposele informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. Le sue attività rientrano in quelle previste dall'Art. 2 delle L.R. n. 9/93 e dagli art. 2 e 3 delle Legge n. 266/91. I suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) favorire il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario sull'ambiente, sull' handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con Enti Pubblici e Privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 5

La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante auto ambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di Guardia Medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) promuovere ed organizzare la raccolta periodica del sangue;
- d) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S.;

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini, anziani, diversabili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) organizzare i servizi di mutualità.

ARTICOLO 6

Il simbolo dell'Associazione è “una croce bianca in campo verde, con lo stemma del Comune di Caposele al centro, accostata al logo di ANPAS Nazionale con sotto la scritta “PUBBLICA ASSISTENZA CAPOSELE”

ARTICOLO 7

La Pubblica Assistenza Caposele fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi del lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11/08/1991, n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE – ENTRATE SOCIALI – INVESTIMENTI – FONDI – BILANCIO

ARTICOLO 8

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza Caposele comincia il primo di Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Le entrate della Pubblica Assistenza Caposele sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti Pubblici e Privati;
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11.08.91 n. 266, pervengono all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

ARTICOLO 9

Il patrimonio della Pubblica Assistenza Caposele è costituito:

- a) da beni mobili e immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati a donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Gli avanzi che eventualmente si verificassero alla chiusura annuale delle varie gestioni, saranno destinate a miglorie inerenti i servizi ed alla costituzione dei fondi di riserva.

ARTICOLO 11

I fondi sociali esuberanti agli immediati bisogni di cassa dovranno essere impiegati in fondi di riserva o in depositi presso istituti di credito o in titoli emessi o garantiti dalla Stato; i fondi di riserva, i valori e i libretti di credito dovranno essere nominativi ed intestati all'Associazione.

L'anno sociale per tutti gli effetti amministrativi ha decorrenza con il primo gennaio di ogni anno.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 12

Possono essere soci della Pubblica Assistenza Caposele tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea .

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti, facendone domanda scritta che deve essere accolta dagli organi statutari della Associazione.

Tutti i soci di età inferiore ai diciotto anni possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccetto quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti, facendone domanda scritta che deve essere accolta dagli organi statutari della Associazione.

ARTICOLO 13

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art.12;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari progetti previsti nel presente Statuto;

ARTICOLO 14

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

Saranno espulsi coloro che abitualmente e con deliberato proposito turbano l'ordine delle adunanze e dei servizi e si rifiutano all'osservanza dello statuto e delle diverse prescrizioni regolamentari.

ARTICOLO 15

La Pubblica Assistenza Caposele prevede inoltre ad assicurare i propri soci che prestano attività di volontariato nell'ambito dei propri fini, con assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dall'art.4, comma 2, della legge 11/08/1991, n.266.

ARTICOLO 16

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza di Caposele; coloro che intrattengono con essa rapporti di lavori sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

ARTICOLO 17

I soci si distinguono:

- a) annuali: coloro che versano la quota associativa annuale nei modi e nei termini previsti dal precedente art. 12;
- b) benemeriti: possono essere nominati soci benemeriti quelli che si siano distinti per spiccate benemeritenze, acquisite in seno all'Associazione.
- c) Attivi;

ARTICOLO 18

I soci attivi possono lasciare volontariamente l'Associazione inviando al Consiglio Direttivo la lettera di dimissioni.

ARTICOLO 19

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.16.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che abitualmente e con deliberato proposito turbino l'ordine delle adunanze e dei servizi e si rifiutino all'osservanza dello statuto e delle diverse prescrizioni regolamentari, nonché coloro che incaricati di custodire e amministrare i fondi sociali, ne alterino la destinazione o in qualche modo ne abusino;

ARTICOLO 20

La perdita della qualità di socio e le dimissioni comportano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal socio.

ARTICOLO 21

Ogni socio attivo è impegnato moralmente a prestare servizio nelle diverse attività realizzate dalla Pubblica Assistenza Caposele.

ARTICOLO 22

Mai e per nessun motivo potranno uno o più soci richiedere tutto o parte del capitale sociale comunque costituito.

ARTICOLO 23

Il socio espulso può essere riammesso purché ciò avvenga dopo un anno dalla sua espulsione e abbia dato prova del suo ravvedimento per i fatti commessi ed abbia adempiuto al dispositivo dell'art. 17.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 24

Sono organi ausiliari:

- l'Assemblea dei Soci Attivi.

ARTICOLO 25

Sono organi deliberanti: (il coordinamento dei soci attivi non può far parte del consiglio direttivo perché non è un organo deliberante ma bensì ausiliare)

- a) l'Assemblea generale sei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) L'Ufficio di Presidenza;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA DEI SOCI ATTIVI

ARTICOLO 26

Nell'ambito dell'Associazione si costituisce il l'Assemblea dei soci attivi.

ARTICOLO 27

Il socio attivo è quel socio che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la solidarietà, la salute ed il soccorso, mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione Pubblica Assistenza di Caposele una parte consistente del proprio tempo per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.

ARTICOLO 28

La prestazione volontaria è a titolo gratuito.

Il socio attivo è tenuto ad osservare scrupolosamente il regolamento dell'Associazione.

ARTICOLO 29

Possono far parte dell'assemblea dei soci attivi tutti i soci, senza distinzione di sesso, idee religiose, razza che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento ed abbiano accolta la domanda dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 30

L'Assemblea dei Soci Attivi viene convocata per la discussione generale degli orientamenti e la elaborazione dei programmi operativi delle attività, delle iniziative e dei servizi cui in genere è richiesta la loro partecipazione al fine di applicare nel miglior modo possibile e con la più grande partecipazione le decisioni dell'assemblea Generale dei soci e del Consiglio Direttivo.

La prima seduta dell'Assemblea dei soci attivi viene convocata dal Consiglio Direttivo e successivamente su richiesta scritta di un terzo dei Soci Attivi.

ARTICOLO 31

L'Assemblea elettiva ordinaria dei Soci Attivi viene convocata ogni quattro anni almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea ordinaria di elezione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 32

L'Assemblea straordinaria dei Soci Attivi viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei Soci Attivi ne ravvede la necessità, allorché si constata il non funzionamento del servizio o una situazione di carenza di operatività.

ARTICOLO 33

L'Assemblea dei Soci Attivi nella prima seduta nomina un responsabile dei soci attivi che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 34

La sostituzione o la rinuncia da parte del Responsabile dei Soci Attivi implica la decadenza dello stesso e la surrogazione immediata nel Consiglio Direttivo con la persona di nuova nomina indicata dall'Assemblea dei Soci attivi entro 15 giorni dalla decadenza.

TITOLO V

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI – ELEZIONI GENERALI – MODIFICHE DELLO STATUTO

ARTICOLO 35

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione, in essa vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio e tutto il corpo sociale.

L'Assemblea deve svolgersi con la partecipazione del massimo numero dei soci possibile, stante le forme normali della propaganda diffusa in sede appropriata e per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 36

L'assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di un anno. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ARTICOLO 37

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione compreso e-mail ed sms.

Questi ultimi mezzi saranno utilizzati solo nei confronti dei soci che avranno fornito, al momento dell'iscrizione all'associazione, l'e-mail e il numero di cellulare personali.

L'Avviso di convocazione, che deve contenere, gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Associazione consentire ai non soci di prendere la parola.

ARTICOLO 38

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano e per appello nominale, l'appello nominale deve essere richiesto da almeno dieci soci.

ARTICOLO 39

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello preventivo;
- b) approvare le relazioni del consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare le linee programmate dell'Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
- h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- i) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- j) approvare le modifiche al presente statuto;
- k) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ARTICOLO 40

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione a cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche del presente Statuto o del regolamento sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

ARTICOLO 41

Assemblea elettiva

- a) Le elezioni delle Cariche Sociali previste dal presente Statuto hanno luogo ogni quattro (4) anni. Le eventuali candidature dovranno pervenire, mediante compilazione di apposito modello reperibile presso la segreteria della Pubblica Assistenza Caposele, 7 giorni prima della data fissata per le elezioni.
- b) La richiesta di candidatura, sostenuta dalla firma di altri 5 (cinque) soci in regola con le quote associative (Art. 12 Statuto), dovrà essere consegnata alla segreteria, la quale provvederà ad inoltrarla alla Commissione Elettorale.
- c) La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo, 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, ed è formata da tre (tre) Soci Volontari, che eleggeranno al loro interno il Presidente. I componenti la Commissione Elettorale non avranno diritto di candidatura per nessuno degli organi sociali.
- d) La Commissione Elettorale, con il supporto della Segreteria associativa, respinge le candidature, se non regolari, comunicandolo per iscritto all'interessato e dando 2 giorni per provvedere alla regolarizzazione della candidatura.
- e) La Commissione Elettorale, con il supporto della Segreteria associativa, provvede alla predisposizione delle schede, che saranno di diverso colore a seconda dell'organo sociale, con i nomi dei candidati in ordine alfabetico con almeno 7 candidati per il Consiglio Direttivo, 3 candidati per il Collegio dei Probiviri e 3 candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) Qualora le candidature presentate per il Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti, dovessero coincidere con il numero fissato per ogni organismo (come fissato nel capoverso precedente), il Presidente dell'Assemblea propone alla stessa di procedere all'acclamazione degli stessi per alzata di mano, senza procedere alla votazione a scrutinio segreto.
- g) La Commissione Elettorale dovrà inoltre predisporre le comunicazioni e l'informativa necessaria ai Soci per espletare il diritto di voto, con manifesti, pubblicazioni sul sito dell'Associazione e sui social, e mediante l'esposizione delle informazioni presso l'Albo Associativo.
- h) Le elezioni avranno luogo per mezzo di voto segreto con schede autenticate dal timbro dell'Associazione e dalla firma del Presidente della Commissione Elettorale. Ogni elettore potrà

esprimere: 5 preferenze per il Consiglio Direttivo, 2 per il Collegio dei Probiviri, 2 per il Collegio dei Revisori dei Conti.

i) Sono eletti nel Consiglio i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili.

j) Gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti, in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti.

k) Sono eletti membri effettivi del Collegio dei Revisori e per quello dei probiviri primi tre della graduatoria mentre il quarto e il quinto risultano eletti quali membri supplenti.

l) Le elezioni si intendono valide qualora vi sia la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione (con distanza di 1 ora dalla prima) qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i volontari che hanno all'attivo più anni di volontariato. Nel caso di ulteriore parità, rispetto agli anni di volontariato, risultano eletti i più anziani d'età. E' ammesso l'esercizio del voto anche mediante delega. Il socio delegato può avere una sola delega.

m) Lo scrutinio pubblico delle schede deve avvenire immediatamente di seguito alla chiusura definitiva del seggio elettorale.

n) Gli associati aventi diritto al voto se non conosciuti da almeno un componente della Commissione Elettorale o da un associato che ha già fruito del diritto di voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento o tessera associativa.

o) Per prima verrà scrutinata quella relativa al Consiglio Direttivo e, successivamente, quelle del Collegio dei Probiviri e quella dei Sindaci Revisori. Ogni associato potrà entrare a far parte solamente di un Organo Associativo, per cui in caso difforme dovrà esplicitamente indicare la scelta dell'Organo in cui intende rimanere. La proclamazione degli eletti verrà effettuata dalla commissione elettorale con l'affissione all'Albo Associativo. In caso di riscontrate irregolarità nelle operazioni di voto, la Commissione Elettorale potrà richiedere agli Organi competenti la convocazione dell'Assemblea.

p) La Commissione Elettorale ha il compito di convocare, subito dopo la proclamazione degli eletti, la riunione degli organi, con all'ordine del giorno l'insediamento e la costituzione degli stessi. La convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalle elezioni.

q) Le cariche sociali sono gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate e comunque entro i limiti e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 42

Nelle adunanze di Assemblea non potranno trattarsi argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 43

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante che ha compiti di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e dell'attività dell'Associazione.

Esegue i deliberanti dell'Assemblea generale dei soci, cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro particolareggiata attuazione.

ARTICOLO 44

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dalla generalità dei soci.

Il Consiglio Direttivo per essere valido è composto dalla metà più uno da soci attivi. È valido anche quando il numero dei soci attivi è superiore.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto o tramite mail o sms, da inviare a tutti componenti cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine di giorno, l'ora, la data, e il luogo della riunione, deve essere, entro in medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 45

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Tutte le nomine e le variazioni effettive devono essere portate a conoscenza tramite comunicato da affiggersi all'Albo dell'Associazione.

ARTICOLO 46

Tutti i Consiglieri nominati dalle elezioni hanno voto deliberativo.

Il Consiglio Direttivo svolge le sue sedute, di norma, con la sola partecipazione dei consiglieri eletti.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli Associati volontari e tutte le figure professionali e non che ritiene opportune per l'assunzione di particolari decisioni. I consiglieri regionali e nazionali degli organismi della Pubblica Assistenza Caposele, sono, di norma invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tutte le figure invitate nel Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

ARTICOLO 47

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 39;
- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- aderire ad organi locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 19;
- assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

Saranno espulsi dal Consiglio coloro che, incaricati di custodire e amministrare i fondi sociali, ne alterino la destinazione o in qualche modo ne abusino.

ARTICOLO 48

Il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea Generale, eventuali variazioni al regolamento che disciplina dettagliatamente le norme per l'attuazione dei servizi che gli scopi dell'Associazione richiedono, specificandone la forma, la portata, i mezzi da impegnarsi nonché tutta l'organizzazione in genere.

ARTICOLO 49

Le copie dello Statuto e del Regolamento dovranno essere affisse nel locale sociale.

ARTICOLO 50

Il Consiglio si interessa del buon andamento dell'Associazione ed esercita tutti gli atti ad esso devoluti dal presente Statuto e dal regolamento.

ARTICOLO 51

Il Consiglio dopo la scadenza disimpegnerà solo l'ordinaria amministrazione fino all'elezione delle nuove cariche.

ARTICOLO 52

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è sufficiente la presenza di 5 membri compreso il Presidente.

Le sue deliberazioni sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti.

La votazione è segreta quando è richiesta dalla maggior parte del Consiglio e comunque quando si tratti di votazione che riguardano le persone o la elezione alle cariche sociali. In ogni altro caso è fatta per alzata di mano o per appello nominale.

ARTICOLO 53

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Associazione può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati per l' Associazione e riscuote, nell'interesse della stessa, somme da terzi rilasciando regolare quietanza.

Il Presidente quando è chiamato a rappresentare l'Associazione per la sottoscrizione di contratti, convenzioni etc.. o, agire e resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, deve preventivamente informare l'Ufficio Presidenza e possibilmente il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Il Presidente, può decidere la sospensione dalle attività del volontario che ha causato per motivata negligenza, danni economici e di immagine all'Associazione informando il Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 54

Il Consiglio Direttivo potrà portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, la nomina di un Presidente Onorario scelto fra i soci o fra le persone che più si sono distinti per attaccamento all'Associazione.

ARTICOLO 55

PAST PRESIDENT

I soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Pubblica Assistenza Caposele partecipano di diritto al Consiglio Direttivo senza facoltà di voto sempre che non ne facciano parte quali componenti effettivi.

ARTICOLO 56

I compiti del segretario e del tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell' Associazione.

TITOLO VII

UFFICIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 57

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e dal Responsabile dei Soci Attivi.

L'Ufficio di Presidenza si avvale della collaborazione dei consiglieri responsabili dei diversi settori di lavoro e dell'apporto di eventuali commissioni istituite dal regolamento generale nonché dei

responsabili dei servizi e del corpo volontario, che vengono di norma consultati , su ogni decisione che li riguardi.

L'assenza dell'Ufficio di Presidenza non impedisce in alcun modo il regolare andamento dei lavori del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 58

I compiti dell'Ufficio di Presidenza sono:

- a) deliberare sulle necessità ordinarie e particolari circa le questioni già predisposte o deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) Portare avanti le iniziative fra due riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) Esprimere il proprio parere sui provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente.

In quest'ultimo caso il Presidente potrà contattare personalmente i componenti dell'Ufficio di Presidenza per ascoltarne il parere, avvalendosi delle forme che riterrà opportune.

TITOLO VIII

SINDACI REVISORI

ARTICOLO 59

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche tra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell' Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Presidente dei Revisori dei Conti deve essere in possesso di un titolo di studio attinente la materia da trattare o esperienza pregressa nel settore

Il Presidente dei Revisori dei Conti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto.

ARTICOLO 60

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell' Associazione.

Ha facoltà, ogni volta ne ravvisi la necessità, di prendere visione dei libri contabili per svolgere in pieno i propri compiti.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto da Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 61

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra i non soci, sono rieleggibili.

I componenti il Collegio dei Probiviri debbono aver maturato e possedere, per esperienza pregressa, attitudini alla mediazione e avere un'età non inferiore ai 45 anni.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Il presidente del Collegio dei Probiviri partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto.

ARTICOLO 62

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 19.

Delibera altresì sulle controversie fra i soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.

Il Collegio dei Probiviri può, autonomamente discutere su fatti e comportamenti di Associati ordinari e/o attivi che abbiano violato le norme statutarie e regolamentari, può, in conseguenza di ciò, proporre le sanzioni disciplinari del caso al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri, comunque, dovrà informare l'interessato e invitarlo a un colloquio per chiarire la sua posizione.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 63

In caso di vacanza comunque determinata di uno o più posti delle cariche sociali, subentra nella carica il candidato non eletto che segue nella relativa graduatoria.

Nel caso non si disponga di detta graduatoria o che questa sia esaurita, si procederà alla cooptazione sino al massimo di due quinti dei membri eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione.

I soci cooptati, siano essi sostenitori o attivi, saranno individuati dal Consiglio Direttivo, in seduta congiunta con il Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti, e dovranno possedere i requisiti funzionali al ruolo da ricoprire.

I subentrati della graduatoria o i cooptati rimangono in carica sino alla scadenza naturale degli organismi.

La vacanza non giustificata comunque determinata della metà più uno dei componenti in Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proibiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell' Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ARTICOLO 64

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 19, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato, entro 10 giorni, ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'art. 19 lettera b) e c) sono esecutivi dal momento della notifica.

ARTICOLO 65

Qualora per decisione dell' Assemblea vengono istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

ARTICOLO 66

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, e comunque entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO XI

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 67

Scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato in assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso mandato a tutti i soci in regola con i pagamenti.

La deliberazione non sarà valida se non raccoglierà il consenso di almeno i 4/5 dei soci intervenuti.

ARTICOLO 68

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in nessun caso ripartito tra i soci e sarà erogato a scopi di beneficenza nell'ambito del pubblico soccorso nel modo e nei termini che saranno deliberati a maggioranza dell'Assemblea Straordinaria di cui all'articolo precedente, o affidato alla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11/08/1991, n. 266 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

ARTICOLO 69

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11/08/1991, n. 266.